

Lo stabilisce un emendamento al dl Rilancio riguardante le controversie civili

In tribunale ancora via web

Udienze online e trattazione scritta fino al 31/10

DI DARIO FERRARA

Nelle controversie civili udienze online e trattazione scritta sono prorogate fino al 31 ottobre per gli strascichi della pandemia da nuovo Coronavirus. Il tutto grazie all'emendamento al dl Rilancio (34 del 2020) approvato in commissione Bilancio alla Camera, su cui ieri in aula si è svolta la discussione generale. Tuttavia, il prosieguo dell'esame è slittato a oggi dopo la richiesta del relatore di maggioranza, Luigi Marattin, di avere tempo per esaminare una nota della Ragioneria che contiene rilievi sulle coperture di alcune misure. Di conseguenza è slittata anche la fiducia, che il governo intende porre sul provvedimento. Tornando alle novità in materia di giustizia, confermate le indiscrezioni secondo cui Palazzo Chigi puntava a lasciare in vigore in via sperimentale le norme di emergenza introdotte per le cause durante l'allarme Covid-19. Il giudice, dunque, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi

dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Nelle cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi da avvocati, parti e ausiliari del giudice l'udienza civile si svolge, con il consenso preventivo delle parti, con collegamenti audiovisivi a distanza. Il magistrato che opta per la trattazione scritta al posto dell'udienza deve comunicarlo alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata, dando un termine fino a cinque giorni prima del d-day per il deposito. I collegamenti audiovisivi a distanza sono individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia. Attenzione, però: la parte o il difensore può chiedere di partecipare online all'udienza, ma la prima può collegarsi soltanto dalla stessa postazione dalla quale si connette il secondo. Entro cinque giorni dal provvedimento che dispone lo scambio delle note scritte ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale: il giudice prov-

vede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice dichiara la mancata comparizione ex articolo 181 Cpc. L'udienza da remoto si tiene con la presenza del giudice in ufficio e secondo modalità in grado di garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Il magistrato dà atto a verbale del modo in cui ha accertato l'identità dei partecipanti e che hanno partecipato di loro spontanea volontà al collegamento audio-video. Quando è la parte che vuole partecipare a distanza, deve presentare l'istanza almeno 15 giorni prima della data fissata per l'udienza. E con l'anticipo di almeno cinque giorni il giudice dispone che si comunichino alle parti l'ora e le modalità del collegamento.

—© Riproduzione riservata—



Il dl approvato in commissione sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

La Commissione lancia il Digital Services Act

Sicurezza degli utenti e piano regolatorio chiaro. Sono i pilastri su cui si fonderà il Digital services act, che sarà proposto a fine anno dalla Commissione europea. Lo ha reso noto in un briefing la stessa Commissione, presentando i punti chiave della normativa che è ancora in fase di sviluppo, e su cui è stata lanciata una consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini che si chiuderà l'8 settembre. Da un lato, è essenziale assicurare la sicurezza degli utenti e il rispetto di tutti i diritti fondamentali, come la privacy e la libertà di espressione. Dall'altro, la necessità di regolamentare uniformemente il mercato dei servizi digitali nasce dal fatto che il quadro normativo di riferimento fa capo alla direttiva sull'e-commerce del 2000, dalla quale è rimasto pressoché immutato. L'approccio generale sarà di mantenere i principi cardine della direttiva, come il principio del paese d'origine e il divieto di imporre a intermediari digitali eventuali obblighi di monitoraggio generalizzato, ponendo dei limiti, però, al market power delle piattaforme cosiddette «gatekeeper», cioè coloro che sono diventate fondamentali per avere accesso a un mercato di riferimento. Proprio per evitare, da parte di queste ultime, un comportamento discriminatorio che creerebbe problemi di concorrenza, la Commissione ritiene cruciale l'imposizione di regole ex ante che possano essere stabilite per tutti i servizi di intermediazione online, già oggetto del regolamento P2B 2019/1150, cui le piattaforme dovranno conformarsi entro il 12 luglio.

Elisa Del Pup

—© Riproduzione riservata—